

LA “RAVA VOX” DEL NUOVO LEGISLATORE: IL
DELITTO DI INVASIONE PER
L’ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI



Marco Gambardella*

THE ‘RAVA VOX’ OF THE NEW LEGISLATOR:
THE CRIME OF INVASION FOR ORGANIZING ILLEGAL GATHERINGS

Decree-Law No. 162 of 2022 introduced into the criminal code the crime of ‘invasion of land or buildings for dangerous gatherings’ (Article 434-bis Criminal Code). The new crime was put in place in order to prevent and fight the phenomenon of illegal rave parties on a criminal level. The new incrimination immediately raised the problem not only of its actual political-criminal necessity, but also of its relationship with the crime of invasion of land or buildings (Article 633 Criminal Code.). The uncertain legislative technique employed and the definitional vagueness of the notion of ‘gathering’ – which does not coincide with the broader semantic notion of ‘rave party’ – could also favour a strong discretionary power in the concrete application of the criminal figure. On the basis of these critical issues, a possible reformulation of the offence in question is suggested to the legislator.

KEYWORDS *Rave Party – Article 434-bis Italian Criminal Code – Decree-Law No. 162 of 2022 – Crime of invasion of land or buildings (Article 633 Italian Criminal Code) – Notion of ‘gathering’*

SOMMARIO 1. Discussione pubblica e nuove leggi penali. – 2. I rapporti con il delitto di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e la reale necessità politico-criminale della nuova incriminazione. – 3. L’incerta tecnica legislativa impiegata e gli elementi di fattispecie. – 4. Il problema semantico: raduno vs. *rave party*. – 5. Qualora non se ne possa fare a meno... qualche spunto per una possibile riformulazione del reato.

1. Discussione pubblica e nuove leggi penali

La discussione pubblica scaturita dall’introduzione nel codice penale, tramite il decreto legge n. 162 del 2022, del delitto di “invasione di terreni/edifici per raduni pericolosi” (art. 434-*bis* c.p.) ha sortito sicuramente almeno qualche effetto positivo.

In attesa dell’eventuale conversione del decreto (molto probabilmente con modifiche), il dibattito che ne è scaturito a tutti livelli – tra addetti ai lavori, sui media, nelle università, ecc. – sta infatti permettendo di evitare, in ambito penalistico (soprattutto a livello di legislazione), quel deleterio dominio della “politica” sulla “tecnica”¹.

* Professore associato di diritto penale nell’Università La Sapienza di Roma

¹ L’introduzione del nuovo reato ha suscitato un grande interesse anche nel corso universitario di

Come ricordato di recente al riguardo, l’inserimento nel sistema di una nuova incriminazione non discussa prima pubblicamente è in violazione del principio della riserva di legge “in senso sostanziale”. La “democrazia penale” esige che le leggi in materia criminale, incidendo sulla libertà personale, siano precedute da una preventiva discussione pubblica, volta altresì alla verifica tecnico/scientifica delle stesse².

Era invero rimasto sotto traccia, non preso in considerazione dalla comunità scientifica di riferimento, il disegno di legge presentato nel 2021 al Senato (n. 2444), il quale cercava di aggiungere nel codice penale il nuovo art. 633-*bis*, mirante a punire l’invasione arbitraria di terreno o edifici altrui, in occasione dello svolgimento di *rave parties*, da cui derivi pericolo per la salute collettiva, l’incolumità pubblica o il decoro urbano³.

Alla mancata discussione pubblica intorno alla penalizzazione dell’organizzazione di raduni illegali, si sono aggiunte le forti perplessità destinate dall’impiego dello strumento del decreto legge: la dubbia ricorrenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza (art. 77, comma 2, Cost.) richiesti al Governo per poter adottare la nuova incriminazione⁴.

Ebbene, la ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una disposizione penale – in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica – è stata fondata sui recenti avvenimenti italiani. Si è fatto riferimento, in particolare al *rave party* di Modena di fine ottobre / inizio novembre 2022 – peraltro concluso senza gravi ripercussioni e con il sequestro degli impianti musicali e degli automezzi usati per trasportarli – e sulla circostanza che i Paesi limitrofi hanno normative rigorose in proposito che impediscono lo svolgimento di tali raduni musicali. Tutto questo – si è detto – favorisce di conseguenza lo svolgimento in Italia dei *rave parties* con persone che occorrono da tutta l’Europa (cfr. dichiarazioni del Ministro degli interni dott. Matteo Piantedosi)⁵.

“diritto penale dell’economia”, tenuto in questo periodo dal sottoscritto. Si ringraziano gli studenti della Sapienza che partecipano al corso per l’entusiasmo e i numerosi suggerimenti in proposito.

² M. DONINI, *Nuovi reati dettati dai media: è questo il primato della politica?*, in *Il Riformista*, 5 novembre 2022.

³ Disegno di legge n. 2444 del 2021 (Senato della Repubblica), primo firmatario sen. Salvini e comunicato alla Presidenza il 10 novembre 2021 (“Modifiche al codice penale a tutela dell’incolumità pubblica, della salute collettiva e del decoro urbano in occasione dello svolgimento di raduni, cosiddetti *rave party*”).

⁴ Parla di “palese forzatura” nell’impiego del decreto legge D. PULITANÒ, *Penale party. L’avvio della nuova legislatura*, in *Giur. pen. web*, 2022, 11, p. 1 ss.

⁵ Cfr. C. RUGA RIVA, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party”*

Tali motivazioni, in realtà, sono le medesime che hanno portato nel 2021 alla presentazione del disegno di legge n. 2444 cit.: la presenza di una disciplina penale nei confronti degli organizzatori e dei sequestri di impianti musicali più rigorosa in Gran Bretagna e Francia, che ha avuto come risultato lo spostamento dello svolgimento dei *rave parties* e dei suoi partecipi (i *ravers*) nel territorio italiano⁶.

E proprio nel tentativo di fornire un piccolo contributo “tecnico” al dibattito riguardante i *rave parties* e la loro penalizzazione, le osservazioni che seguono sono articolate in due segmenti: nel primo, un’analisi critica della fattispecie introdotta con il nuovo art. 434-*bis* c.p., con particolare riferimento alla sua utilità sotto il profilo politico-criminale e alla tecnica legislativa impiegata; nel secondo segmento, qualche notazione volta alla riformulazione della ipotesi criminosa di nuovo conio.

2. I rapporti con il delitto di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e la reale necessità politico-criminale della nuova incriminazione

Quando si introduce una nuova disposizione incriminatrice – soprattutto come nel nostro caso non anticipata da uno studio e da un dibattito a livello tecnico – per assegnarle il corretto campo applicativo e valutarne l’utilità politico-criminale, appare fondamentale muovere dalla dislocazione topografica, dalle matrici normative e dai beni-interessi giuridici attorno ai quali si costruisce la protezione penale.

La “dislocazione”, le “fattispecie-matrici” e i “beni tutelati” ci orientano, servono a comprendere più adeguatamente gli elementi costitutivi ed a tracciare linee di distinzione fra ipotesi criminose contigue; e di conseguenza, ad interpretare nel miglior modo possibile il testo foggato dal legislatore (insieme beninteso con i principi costituzionali, le regole e i concetti della materia).

A seguito dell’inserimento di una nuova figura di reato, bisogna chiedersi se essa vada a collocarsi in uno spazio “immune” dal diritto penale, oppure insista su di un’area già penalmente rilevante (variandosi le cornici edittali e comunque la risposta sanzionatoria per alcune specifiche classi di fattispecie), ovvero in parte rappresenti una “nuova incriminazione” e, in parte, presidi un campo già penalizzato.

Il modello/matrice di illecito prescelto è quello presente in altre disposizioni, e

(e molto altro), in *Sist. pen.*, 3 novembre 2022, p. 1 ss.

⁶ Sulla “cultura del *rave*” e su come si potrebbe anche in Italia trasformare l’illegalità in una risorsa economica, cfr. l’istruttivo saggio di P. PACODA, *Sulle rotte del rave. D’Js party e piste da ballo da Goa a Londra, da Bali a Ibiza*, Feltrinelli, 2002, *passim*.

incentrato sulla condotta di “invasione” di bene immobile altrui. Invasione nel senso di insediamento non momentaneo nel bene immobile altrui, che si protrae quindi per un certo periodo di tempo. Una tipologia di reato non presente nel codice Zanardelli, che trova la sua origine nella legislazione speciale del 1920 e 1921 per contrastare le occupazioni di terre e fabbricati da parte di contadini e operai durante la grave crisi economico-sociale seguita alla grande guerra⁷.

Si pensi non solo al delitto di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) in materia di protezione del patrimonio immobiliare, vera e propria matrice della nuova incriminazione, ma anche al reato di invasione arbitraria di aziende agricole e industriali (art. 508 c.p.) o a quello di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); ovvero alla contravvenzione di ingresso arbitrario in luoghi vietati nell’interesse militare (art. 682 c.p.).

Ebbene, come si cercherà in modo sintetico di argomentare nel prosieguo, sembrerebbe potersi affermare che il nuovo delitto di cui all’art. 434-*bis* c.p. abbia dato luogo – sotto il profilo strutturale – ad un fenomeno di c.d. “specialità sincronica sopravvenuta”⁸. Esso è andato a disciplinare in modo peculiare e più repressivo un’area già penalmente rilevante per la presenza del reato di invasione di terreni o edifici *ex art. 633 c.p.*

A supporto di ciò, può anche osservarsi come il nuovo delitto contempla tra i suoi elementi costitutivi che l’arbitraria invasione di terreni o edifici altrui (pubblici o privati) sia commessa da “un numero di persone superiore a cinquanta” (almeno cinquanta persone, quindi). Elemento del numero di persone richiamato altresì nella forma aggravata del delitto-matrice di cui all’art. 633 c.p., il quale al comma 2 prevede la circostanza aggravante (e si procede d’ufficio) se il fatto di invasione (al fine di occupare l’immobile) è commesso da più di cinque persone.

In pratica, nonostante la formale diversità di beni giuridici tutelati – si è instaurata una relazione normativa di genere a specie fra le ipotesi di reato di “invasione di terreni/edifici” (art. 633 c.p.) e di “invasione di terreni/edifici per raduni pericolosi” (art. 434-*bis* c.p.): le due incriminazioni coesistono sincronicamente nel sistema penale in rapporto di specialità fra loro.

Invero accanto ad un nucleo comune, rappresentato dalla condotta di invasione di un immobile altrui, il nuovo delitto fa riferimento all’elemento dello “scopo di

⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale, Delitti contro il patrimonio*, Cedam, Padova, 2002, 158; R. VENDITI, voce *Invasione di terreni o edifici*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Giuffrè, Milano, 1972, p. 625 ss.

⁸ Su tale fenomeno intertemporale, cfr. M. GAMBARDILLA, *Lex mitior e giustizia penale*, Giappichelli, Torino 2013, p. 19 ss.

organizzare un raduno” pericoloso per l’ordine pubblico/incolumità pubblica/salute pubblica (beni giuridici “collettivi” alternativamente tutelati): un “fine specifico” che realizza una forma di anticipazione della tutela degli interessi giuridici collettivi, essendo richiesta anche l’oggettiva idoneità della condotta a produrre l’evento lesivo preso di mira dall’agente, senza che sia necessario che questo si realizzi.

Si tratta di un elemento specializzante rispetto al fine di occupare l’immobile contemplato nell’art. 633 c.p. E ciò si ricava dalla disciplina della confisca prevista al comma 3 dell’art. 434-*bis* c.p. (confisca obbligatoria delle cose utilizzate... “per realizzare le finalità dell’occupazione”): lo scopo specifico di organizzare un raduno è una peculiare modalità di “occupazione” del terreno o dell’edificio; un’introduzione nella cosa immobile altrui che non si risolve in una permanenza del tutto momentanea.

E tale esito “specializzante” non può essere vanificato dalla presenza del requisito del pericolo per l’ordine pubblico/incolumità pubblica/salute pubblica, che “può derivare” dallo “scopo di organizzare un raduno”: siamo al cospetto di un pericolo per tali beni giuridici talmente remoto – è la possibile conseguenza di una finalità della condotta, l’organizzazione del raduno, la quale per definizione non deve neanche realizzarsi – che non è in grado di incidere sulla figura di reato conformandola, nel senso di renderla eterogenea rispetto al delitto di cui all’art. 633 c.p.

I beni giuridici tutelati dal delitto di nuovo conio, attraverso anche la loro esplicita emersione a livello testuale, risultano in tal modo così rarefatti, che non riescono a selezionare sul piano della tipicità, rendendo così tale incriminazione eterogenea rispetto al reato-matrice previsto all’art. 633 c.p., nel quale l’interesse protetto è, come noto, il patrimonio immobiliare.

In definitiva, la norma incriminatrice speciale (art. 434-*bis* c.p.) è andata a coprire un campo di applicazione, che nella vigenza della sola norma generale (art. 633 c.p.), era già penalmente rilevante (coperto dalla sanzione penale). Come ricordato da Tullio Padovani, «esisteva già un articolo del codice penale sufficiente a punire i raduni illegali. Si tratta dell’art. 633...»⁹.

Va anche ricordato in proposito che, in realtà, in giurisprudenza si rinviene un tentativo di qualificare penalmente lo svolgimento di un *rave party* tramite la disciplina del testo unico di pubblica sicurezza. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna emessa nel giudizio di merito per il reato previsto dall’art. 68 t.u.l.p.s. nei confronti di un soggetto che aveva organizzato, in concorso con altre persone non

⁹ Intervista a T. PADOVANI su *Il Foglio*, 2 novembre 2022. Nel senso che non serviva il nuovo reato, v. C. CUPELLI, *La legge c’è già*, ne *Il Foglio*, 15 novembre 2022.

identificate, senza alcuna autorizzazione, un *rave party* in luogo pubblico. Per la Corte, deve essere ritenuta l'insussistenza del fatto, non essendo emerso che il trattenimento musicale fosse stato posto in essere con finalità di lucro o nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Invero, la Corte di cassazione ha rammentato come la Corte costituzionale con sent. n. 56 del 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 t.u.l.p.s. cit., per violazione dell'art. 17 Cost, nella parte in cui si riferisce a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Solo per questi ultimi può giustificarsi un limite alla libertà di iniziativa economica *ex art. 41 Cost.*, mentre gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore¹⁰.

Tali considerazioni sollevano dunque forti dubbi sulla reale necessità della nuova incriminazione sotto il profilo "politico-criminale". Oltretutto si è rilevato come esistono ulteriori strumenti penalistici (e non solo) che possono essere impiegati nei confronti di condotte illecite tenute nel corso del raduno musicale: si pensi ad es. agli illeciti penali (e amministrativi) previsti nel testo unico degli stupefacenti e al sistema delle confische amministrative¹¹.

3. L'incerta tecnica legislativa impiegata e gli elementi di fattispecie

Quanto alla tecnica normativa impiegata dal legislatore per delineare la figura di reato, essa appare, per un verso, anomala ed eccentrica e, per altro verso, approssimativa e ambigua¹². Vediamo brevemente qualche esempio di questa "incerta" tecnica.

Nell'*incipit* della disposizione si ripete la rubrica, l'intitolazione del reato, per poi definirla, enunciando in che cosa essa consista. Una tautologia: "l'invasione ... consiste ... nell'invasione" che disorienta l'interprete, e introduce una sorta di definizione legislativa vincolante al posto della consueta descrizione della fattispecie legale riferita a un autore comune (chiunque) ovvero a un reo qualificato¹³. Soggetti attivi che, come

¹⁰ Cass., sez. I, 14 giugno 2017, n. 36228.

¹¹ Perplessità evidenziate ampiamente nelle *Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162*, del Consiglio direttivo dell'Associazione dei professori di diritto penale (4 novembre 2022, p. 3). Una valutazione positiva del nuovo reato è invece espressa da M. RONCO, *Rave party e risposta penale*, *www.centrostudilivativo.it*, 2 novembre 2022, p. 1 ss.

¹² Aspre critiche sulla tecnica legislativa usata per la nuova figura delittuosa introdotta, sono state espresse nelle *Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162*, del Consiglio direttivo dell'Associazione dei professori di diritto penale, cit.

¹³ Secondo Padovani, viene ripetuto l'oggetto da definire attraverso un meccanismo tautologico, e ciò rappresenta un caso di assoluto "analfabetismo legislativo" (intervista a T. PADOVANI su *Il Foglio*, 2

diremo immediatamente, riemergono nei commi successivi: “organizzatore/promotore” (comma 2), “partecipe” (comma 3), dando vita a due autonomi titoli di reato.

In effetti, l’interprete è assalito da un certo spaesamento anche nell’individuazione del soggetto attivo (o meglio dei soggetti attivi) della nuova figura delittuosa.

È un reato plurisoggettivo necessario? Il concorso necessario è costituito da almeno cinquantuno persone¹⁴? Oppure tale numero di individui è un requisito che deve accompagnare/caratterizzare la condotta tipica di invasione?

In quest’ultimo caso si tratterebbe allora di due autonome incriminazione nelle quali il soggetto attivo è rispettivamente l’organizzatore (o il promotore) e il partecipe (all’invasione commessa da oltre cinquanta persone).

Ebbene, il numero superiore a cinquanta persone sembra rappresentare una modalità della condotta materiale: è uno degli elementi della definizione legislativa del concetto di invasione pericolosa di terreni/edifici altrui, una soglia numerica da superare per aversi una invasione penalmente rilevante (ai sensi dell’art. 434-*bis* c.p.). È necessario quindi che l’azione invasiva venga commessa collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione¹⁵.

Quanto alla nozione di “invasione arbitraria” di terreni o edifici altrui – mutuando la giurisprudenza formatasi riguardo alla figura delittuosa prevista dall’art. 633 c.p. – essa non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce in modo arbitrario, ossia “*contra ius*” in quanto privo del diritto d’accesso¹⁶.

L’arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l’ingresso nell’immobile o nel fondo altrui avvenga senza il consenso dell’avente diritto al possesso od alla detenzione ovvero, in mancanza di questo, senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un’autorizzazione dell’autorità¹⁷.

I terreni/edifici altrui oggetto di invasione arbitraria – come per l’art. 633 c.p. – possono essere “pubblici o privati”. In relazione, all’ipotesi delittuosa “matrice”, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che devono considerarsi “pubblici” – secondo la

novembre 2022).

¹⁴ In tal senso D. PULITANÒ, *Penale party*, cit., p. 2 ss.

¹⁵ Per spunti al riguardo, cfr., in tema di configurabilità dell’aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 633 c.p., Cass., sez. II, 28 giugno 2016, n. 43120, in *CED Cass.*, n. 268243-01.

¹⁶ Cfr. Cass., sez. II, 27 marzo 2019, n. 29657, in *CED Cass.*, n. 277019 – 01; Cass., sez. II, 11 novembre 2016, n. 53005, *ivi*, n. 268711 – 01.

¹⁷ Cass., sez. II, 30 maggio 2000, n. 8107, in *CED Cass.*, n. 216525 – 01.

nozione che si ricava dagli artt. 822 ss. c.c., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti, e “destinati ad uso pubblico” quelli che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto¹⁸.

Nella descrizione del fatto tipico è presente anche un elemento costruito in forma psicologica: la condotta invasiva deve infatti avere come “scopo l’organizzazione di un raduno”; finalità (risultato ulteriore) che non occorre che si realizzi per l’integrazione della fattispecie (secondo il lessico più consueto, il requisito in questione rappresenta l’oggetto del c.d. dolo specifico).

Nell’ultima porzione del comma primo, il legislatore impiega una caratteristica formula condizionale per introdurre il requisito del pericolo per i beni (alternativamente e indifferentemente) tutelati (“quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico/incolumità pubblica/salute pubblica”).

Tale clausola ha una struttura sul piano linguistico che la differenzia dalle formule usate nei reati limitrofi (“se dal fatto deriva pericolo”, “qualora derivi pericolo”). Ne scaturiscono importanti esiti: una forte anticipazione della risposta sanzionatoria nonché una qualificazione soltanto “potenziale” da attribuire all’elemento del pericolo (una possibilità di pericolo)¹⁹.

La ragione di ciò ancora una volta è da rinvenire nella infelice tecnica normativa adoperata. Ci si deve, infatti, chiedere da quale condotta debba qui derivare il pericolo per i vari beni giuridici tutelati. Dalla condotta di invasione di terreni/edifici altrui? Sembrerebbe di no. Il pericolo deve scaturire dallo “scopo” di organizzare il raduno: “quando dallo stesso”; l’impiego del genere maschile si accorda nel testo unicamente con lo scopo del raduno. Anche dalla rubrica della disposizione si trae la stessa conclusione: è il fine tipizzato – l’organizzazione del raduno – che non deve necessariamente realizzarsi ad avere la qualifica di “pericoloso” per gli interessi protetti.

La potenzialità del pericolo è da valutare (da parte del giudice con l’impiego del criterio della prognosi postuma) sulla scorta delle peculiarità degli elementi di contesto e di criteri empirici affidabili: sovraffollamento, condizioni ambientali cattive, capannone fatiscente e non mantenuto da anni, fabbrica in disuso con macchinari

¹⁸ In tal senso, cfr. Cass., sez. VII, 17 maggio 2022, n. 27249, in *CED Cass.*, n. 283323.

¹⁹ In tal senso con forti connotazioni critiche, v. A. CAVALIERE, *L’art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici*, in *Penale diritto e procedura*, p. 3 ss.; C. RUGA RIVA, *La festa è finita*, cit., p. 4 ss.

ancora *in loco* e parzialmente funzionanti, terreno cosparso di rifiuti insidiosi, area che presenta pozzi e cunicoli non segnalati o ben visibili, ecc.²⁰.

Muovendo dalle diverse impostazioni al riguardo, può discutersi se siamo al cospetto di una condizione punibilità (il pericolo interferisce qui con il piano dell'offesa: non può essere condizione "estrinseca", ma semmai "intrinseca" collegata al piano dell'offesa), ovvero di un vero e proprio elemento costitutivo del fatto tipico. Appare nondimeno preferibile la qualificazione di elemento costitutivo, essendo insita nel riscontro del requisito del pericolo l'offesa per gli interessi collettivi protetti. Tale requisito non può quindi essere sottratto all'oggetto del dolo²¹.

Quanto alla cornice sanzionatoria, il massimo edittale di sei anni di reclusione (anche per il partecipe al raduno, se la si considera autonoma figura di reato) consente le intercettazioni telefoniche e ambientali (art. 266 c.p.p.) nonché la custodia cautelare in carcere; è possibile inoltre l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lett. c, c.p.p.)²².

4. Il problema semantico: raduno vs. *rave party*

In estrema sintesi, a fronte della dichiarata intenzione del legislatore storico di criminalizzare i *rave parties* organizzati illegalmente (cfr. la conferenza governativa del 31 ottobre 2022, C.d.M. n. 2²³), l'esito appare diverso.

La tipizzata finalità – l'organizzazione di un "raduno" – è concetto ben più ampio di quello concernente l'organizzazione di un "*rave party*"²⁴, suscitando così il timore che questa vaghezza definitoria favorisca una forte discrezionalità nella applicazione concreta della nuova figura delittuosa da parte della magistratura; e prima ancora dell'aumento della discrezionalità nelle decisioni che dovranno prendere i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Come è noto, la parola "*rave*" può essere associata al verbo inglese "*to rave*", che significa "parlare con entusiasmo", ma anche "parlare con eccitazione e in maniera non controllata".

Il termine *rave* può essere usato anche come "sostantivo", e in questo modo lo

²⁰ D. PULITANÒ, *Penale party*, cit., p. 2 ss.

²¹ In tal senso, cfr. C. RUGA RIVA, *La festa è finita*, cit., p. 4 ss.

²² Su tali aspetti, cfr. le considerazioni critiche C. RUGA RIVA, *La festa è finita*, cit., p. 5 ss.

²³ In *www.governo.it*.

²⁴ Cfr. l'analisi di C. RUGA RIVA, *La festa è finita*, cit., p. 2 ss.

dobbiamo intendere nel nostro contesto. Secondo dunque il significato riportato nei dizionari inglesi o italiani: un grande raduno di giovani per lo più clandestino, la cui ubicazione viene generalmente resa nota solo poche ore prima dell'inizio della festa, per evitare possibili interventi delle forze dell'ordine, che si svolge all'aperto o in locali adatti ad accogliere moltissime persone, che ballano e ascoltano musica elettronica (Treccani)²⁵.

Non dobbiamo dimenticarci tuttavia che dalla stessa base linguistica del termine “rave” (“raviò”, da cui “ravis”, “rāvus”, “rabula”) deriva anche la parola inglese “raven”: ossia il corvo imperiale o *corvus corax*, in grado di parlare in maniera incontrollata e con entusiasmo; da ciò sembra provenire il verbo inglese “to rave”²⁶. Si tratta di una parola che viene associata all'atto di parlare proprio per la presenza di corvi imperiali sulle isole anglosassoni, e a tal proposito si ricordano i corvi delle Torre di Londra, da sempre importanti per la corona inglese²⁷.

Il nuovo delitto di cui all'art. 434-*bis* c.p. fa perciò riferimento a un requisito di fattispecie – il “raduno” – che ha un campo semantico ben più esteso di quello denotato dal sintagma “rave party”. Con il vocabolo “raduno” in effetti si designa – secondo i dizionari italiani – la riunione di molte persone provenienti (o convenute) da più zone in uno stesso luogo per partecipare manifestazioni di vario carattere (festeggiamenti, competizioni sportive, manifestazione politica, ecc.)²⁸.

Ecco perché da più parti si è osservato come, tramite la nuova incriminazione, sia possibile punire la condotta di un gruppo di cinquantuno studenti che occupano la propria scuola organizzando all'interno una festa musicale, o lo svolgimento di un concerto di musica rock elettronica in un centro sociale occupato, o un nutrito gruppo

²⁵ Definition of rave (Merriam-Webster Dictionary). “Intransitive verb”: (i) to talk irrationally in or as if in delirium; (ii) to speak out wildly; (iii) to talk with extreme enthusiasm raved about its beauty. “Noun”: a large overnight dance party featuring techno music and usually involving the taking of mind-altering drugs.

²⁶ Si veda G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea, Dizionari etimologici*, vol. II, Leo S. Olshki, Firenze, 2002, p. 543.

²⁷ Nei festeggiamenti invernali successivi al Natale e precedenti al periodo di Quaresima – le “feste dei folli” e “carnevale” – avevano luogo danze e recite satiriche che duravano anche per più giorni. Anche durante i periodi di epidemie, come la peste, si trasformarono in feste dove l'ordine da scacciare, con il caos della festa, era rappresentato da una maschera che ricordava un corvo; cioè la maschera dei medici per gli appestati chiamata talvolta dal popolo “corvo”. Intorno a questa maschera si svolgevano danze per esorcizzare e allontanare il male e la peste, danze legate anche alla rinascita della vita dopo la morte. A queste feste deliranti e insane, dove era presente la maschera del corvo (detto appunto *raven* in inglese), sembra da associarsi la parola *raver* e poi anche quella *rave*.

²⁸ Cfr., ad es., *Il dizionario della lingua italiana*, di G. DEVOTO- G.C. OLI, Le Monnier, Firenze.

di tifosi che in piazza festeggiano la vittoria della propria squadra del cuore, o addirittura dei genitori che organizzano una festa di compleanno per i loro bambini in un parco pubblico con oltre cinquanta invitati.

Neppure la dislocazione topografica è d'ausilio per una interpretazione del nuovo delitto che sgomberi ogni dubbio sulla sua vaghezza semantica²⁹. L'art. 434-*bis* c.p. è inserito, invero, dopo il delitto di "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi" di cui all'art. 434 c.p. (il c.d. "disastro innominato"); disposizione posta a chiusura di reati gravissimi contro l'incolumità pubblica, i quali puniscono fatti che assumono la gravità e la consistenza di "disastri", come l'incendio, il naufragio o la sommersione³⁰.

Il vago termine "raduno" rammenta altresì il concetto di "radunata sediziosa" di cui alla contravvenzione *ex art.* 655 c.p., che punisce appunto la mera partecipazione alla stessa³¹. E dall'elaborazione giurisprudenziale al riguardo, si ricava che il raduno è una riunione di un numero notevole di persone, un assembramento di più persone³².

5. Qualora non se ne possa fare a meno... qualche spunto per una possibile riformulazione del reato

Se davvero, come sembra, l'odierno legislatore vuole apprestare una specifica tutela penale nei confronti dell'organizzazione di raduni musicali illegali, forse dovrebbe badare maggiormente ai profili di politica criminale e affinare la tecnica legislativa. E ciò anche per evitare un uso simbolico del diritto penale: la nuova incriminazione come "fattispecie manifesto" del neonato governo di destra-centro³³.

Anzitutto, sembrerebbe necessario circoscrivere la tutela ai beni della incolumità pubblica e salute collettiva, lasciando fuori dall'oggettività giuridica della fattispecie criminosa il macro-interesse dell'ordine pubblico che, per la sua vaghezza ed estensione di significato, rende sussumibile nella figura di reato condotte storiche "di

²⁹ C. RUGA RIVA, *La festa è finita*, cit., p. 4 ss.

³⁰ Al riguardo, v. A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 311 ss.

³¹ Così A. CAVALIERE, *L'art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero*, cit., p. 5 ss.

³² Cass., sez. VI, 9 novembre 2012, n. 6347/2013, in *CED Cass.*, n. 254890. Va ricordato inoltre che in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1973, per "atteggiamento sedizioso", penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 c.p., deve intendersi quello "che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico".

³³ Al riguardo, le osservazioni fortemente negative di G. FIANDACA, *Truffatori della libertà*, ne *Il Foglio*, 3 novembre 2022.

riunione cui prendano parte più di cinquanta persone” solo ipoteticamente o indirettamente pericolose per tale bene giuridico. Siffatto interesse trova una sua soddisfacente e ampia protezione tramite le ipotesi associative (*in primis*, l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p.)³⁴.

Sotto il profilo della tecnica normativa – se l’obiettivo del legislatore è quello di dare una risposta al problema dei *rave parties* illegali – il punto più critico sembrerebbe essere rappresentato dall’aver incentrato la “tipizzazione” sulla condotta di invasione arbitraria di terreni/edifici.

La condotta andrebbe, invece, logicamente descritta con riferimento alla “organizzazione di un *rave party* (raduno musicale)” attraverso “modalità” di invasione di immobili; organizzazione della festa illegale dal cui effettivo svolgimento deriva il requisito della insorgenza del concreto pericolo per i beni tutelati (incolumità e salute pubblica) stante le peculiari circostanze del contesto in cui avviene l’evento musicale (cfr. § 3).

A ciò andrebbe aggiunta una definizione legislativa vincolante del concetto di “raduno musicale”, che la faccia in sostanza coincidere con quella denotante l’espressione “*rave party*”; e che inglobi altresì la necessità della presenza all’interno della festa di un cospicuo numero di persone (almeno cinquantuno).

Una formulazione siffatta non sembrerebbe confliggere con la libertà costituzionale di riunione (art. 17 Cost.), più di quanto non avvenga ora con la vigente morfologia dell’art. 434-*bis* c.p. Tenuto conto che il comma 3 dell’art. 17 cost. prescrive che “Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato avviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica”, e i *rave parties* per definizione sono eventi musicali/sociali organizzati clandestinamente³⁵.

Imperniare il reato sulla condotta di organizzazione di un raduno accompagnato da modalità “invasive” permetterebbe inoltre di circoscrivere ai soli organizzatori o promotori del *rave party* illegale la qualifica di soggetto attivo, lasciando fuori dal perimetro dell’incriminazione colui che semplicemente invade e occupa l’immobile o il terreno per partecipare all’evento musicale.

³⁴ Nota in proposito A. CAVALIERE, *L’art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero*, cit., p. 4 ss., che l’ordine pubblico è un concetto pericolosamente vago e manipolabile dal potere punitivo statale per finalità di repressione delle libertà individuali e del dissenso politico. V. altresì le considerazioni critiche contenute nelle *Osservazioni sul d.l. 31 ottobre 2022, n. 162*, del Consiglio direttivo dell’Associazione dei professori di diritto penale, cit.

³⁵ Nel senso della mancata collisione con l’art. 17 Cost. della nuova norma incriminatrice, v. M. RONCO, *Rave party e risposta penale*, cit., p. 4 ss.

In tal modo, il nuovo delitto si emanciperebbe dalla problematica matrice del reato di invasione di terreni/edifici (art. 633 c.p.) e andrebbe a presidiare un'area diversa rispetto a tale illecito, che recupera la sua naturale funzione di incriminazione a tutela del diritto del proprietario/possessore di godere e disporre del proprio patrimonio immobiliare.

La tipizzazione fondata sulla condotta di organizzazione di una festa musicale illegale con le caratteristiche che la accompagnano (l'invasione arbitraria di immobili) consentirebbe di evitare altresì la forte anticipazione della risposta sanzionatoria penale, che si produce con la formulazione vigente della disposizione attraverso l'impiego dell'elemento "dolo specifico". Come accennato, ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 434-*bis* c.p. non è invero necessario che sia organizzato il raduno illegale, ma è sufficiente che esso sia lo scopo della condotta di invasione del terreno/edificio altrui.

Sembrerebbe utile chiarire che l'invasione dell'immobile debba essere commessa da un certo numero di persone, giacché nell'ambito del delitto di cui all'art. 633 c.p. si reputa che il termine "invasione" non vada inteso in senso comune; ed esso non implichi pertanto l'idea di una pluralità di agenti: è sufficiente anche l'ingresso arbitrario da parte di una sola persona nel terreno/edificio altrui³⁶.

La configurazione della condotta materiale con riferimento alla "organizzazione di un raduno musicale" attraverso "modalità" di invasione di immobili condurrebbe, inoltre, a modificare la formula condizionale che inserisce il requisito del pericolo chiudendo la descrizione della fattispecie. Nel senso di trasformare quello che ora riveste la natura di illecito di pericolo solo potenziale per i beni tutelati in un vero e proprio "reato di pericolo concreto".

A scanso di equivoci, il termine "pericolo" andrebbe arricchito dalla esplicita qualificazione di "concreto", proprio per eliminare ogni dubbio che si tratti di un illecito riconducibile al modello del "pericolo concreto"; con la conseguenza che il giudice dovrebbe accertare se, nel caso concreto, uno dei beni tutelati (incolumità/salute pubblica) ha corso un reale pericolo a seguito dello svolgimento del *rave party* (con modalità invasive e al quale sono presenti oltre cinquanta persone).

Il pericolo per la pubblica incolumità o la salute collettiva, attivando l'interesse dell'ordinamento a reprimere il fatto di reato, rientrerebbe dunque a pieno titolo negli elementi costitutivi, ed entrerebbe a far parte nell'oggetto del dolo. In altre parole, il

³⁶ Cfr. l'inossidabile F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, I, Giuffrè, 1982, p. 335 ss.

pericolo esprimerebbe qui l'offesa ai beni giuridici protetti, avendo la funzione di rendere attuale la carica offensiva insita nella condotta (tipica) di organizzare un *rave party* con più di cinquanta persone mediante l'invasione di terreni/edifici altrui.

Limitando la risposta penale della nuova figura delittuosa all'organizzatore o promotore del *rave party* illegale (escludendo quindi il "partecipe"), si potrebbe fissare il massimo edittale in cinque anni e quello minimo in due anni di reclusione; comminatoria edittale che posta a confronto con quella prevista dall'art. 633 c.p. (da due a quattro anni) nella forma aggravata della commissione del fatto da più di cinque persone, parrebbe in tal modo non sproporzionata per eccesso (si stabilirebbe, ad es., la stessa cornice sanzionatoria del delitto di appropriazione indebita)³⁷.

Si eliminerebbe così anche la spinosa problematica legata alla possibilità dell'uso delle intercettazioni, che d'altronde non sembrano necessarie qui per acquisire le fonti di prova.

Si potrebbe, invece, far scendere il minimo edittale a due anni di reclusione: sia per l'operatività dell'art. 131-*bis* c.p. (l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) nella versione più favorevole della legge Cartabia (qualora beninteso entri in vigore), sia per escludere l'arresto obbligatorio in flagranza (l'art. 380, comma 2, lett. c c.p.p., richiede infatti per i delitti contro l'incolumità pubblica la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni).

In accordo con l'unanime critica dottrinale – e comunque dopo aver eliminato l'ordine pubblico tra gli interessi tutelati – andrebbe nondimeno soppressa la disposizione relativa alla misura di prevenzione, che allo stato attuale estende l'applicabilità di tali misure agli indiziati di aver commesso il reato di cui all'art. 434-*bis* c.p.³⁸.

Sulla base delle osservazioni che precedono, la nuova disposizione incriminatrice potrebbe essere formulata nel modo seguente.

Art. 434-*bis*. (*Organizzazione di raduni musicali pericolosi mediante invasione di terreni o edifici*)

[1] Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 633, invadendo arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, organizza o promuove un raduno musicale, è punito, se dallo svolgimento dello stesso derivi un concreto pericolo per l'incolumità

³⁷ Ritiene invece sproporzionata per eccesso la misura della pena edittale rispetto al sistema in cui è stato inserito l'art. 434-*bis* c.p., D. PULITANÒ, *Penale party*, cit., p. 3.

³⁸ Cfr., per accese e condivisibili critiche, C. RUGA RIVA, *La festa è finita*, cit., p. 9 ss.; A. CAVALIERE, *L'art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162: tolleranza zero*, cit., p. 5 ss.

pubblica o la salute collettiva, con la pena della reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

[II] Agli effetti della presente disposizione, per raduno musicale s'intende una riunione alla quale partecipano più di cinquanta persone ed avente oggetto, in via principale, l'ascolto di musica o il ballo e nella quale sia diffuso lo spaccio o l'assunzione di sostanze stupefacenti.

[III] È sempre ordinata la confisca, ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al comma primo.

In definitiva, appaiono pienamente meritate le critiche rivolte al nuovo legislatore in relazione all'inserimento nel codice penale del delitto di invasione allo scopo di organizzare raduni pericolosi. La "politica" dovrebbe almeno in questi casi ascoltare anche i "tecnici", non solo per rispettare il principio di riserva di legge nella sua dimensione sostanziale, ma anche per la qualità della normazione che non può sprofondare raggiungendo questi livelli inaccettabili.

Per un bizzarro paradosso sulla base linguistica dell'oggetto che si vuol incriminare - il "rave" - è calcato anche il termine spregiativo "rābula", con il quale - nel dibattito sull'oratoria latina dell'età classica (Cicerone e Quintiliano) - venivano qualificati quegli avvocati che nelle loro declamazioni mostravano scarsa misura e compostezza nel gesto e nella voce, un avvocato chiacchierone e arruffone³⁹.

Dalla stessa forma linguistica originaria di *rave* ("rāvīo, - īre") deriva poi non solo - come visto - il termine "raven" che designa il corvo (imperiale), bensì anche l'espressione "rava vox": la voce che rassomiglia al gracchiare di un corvo⁴⁰.

Tra la base e le forme linguistiche derivate sembra rimasto un forte legame sia formale che semantico. E tale legame appare, purtroppo, essersi trasfuso anche nella introduzione della nuova figura delittuosa: la voce del legislatore è apparsa simile a quella di un corvo gracchiante, una "rava vox".

³⁹ Scrive Sesto Pomponio Festo nel suo "Dizionario enciclopedico" (*De verborum significatu*), "vox rauca et parum liquida, proxime canum latratum sonans, unde etiam causidicus pugnaciter loquens, ravula" (la sua voce era roca e poco chiara, suonava quasi come l'abbaiare di un cane, da qui anche l'abbaiare aggressivo dell'avvocato) (citato da G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea, Dizionari etimologici*, vol. II, cit., p. 543).

⁴⁰ G. SEMERANO, *Le origini della cultura europea, Dizionari etimologici*, vol. II, cit., p. 543.